

Comunicato del Presidente del 21 Luglio 2010

Trasmissione dei dati relativi ad affidamenti a Cooperative sociali ex art. 5 della Legge n. 381/91

Il Presidente

VISTO l'art. 7, comma 8, del d.lgs 163/06 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio per contratti di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro dati informativi sui contratti pubblici;

VISTO il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, pubblicato in G.U. n.94 del 21 aprile 2008 con il quale si definiscono le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro;

VISTE le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, co. 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010;

VISTO l'art 5 della legge n. 381/91 che prevede la possibilità per i soggetti aggiudicatori di stipulare convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, co. 1, lett. b (cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che le disposizioni sulle comunicazioni di dati all'Osservatorio sono preordinate al rispetto dei principi fondamentali di matrice comunitaria in materia di contratti pubblici tra i quali quelli di trasparenza, correttezza, parità di trattamento e non discriminazione;

RITENUTO che la deroga prevista dall'art. 5 legge n. 381/91, deve considerarsi riferita alle procedure di affidamento, ma non ai suddetti principi comunitari

COMUNICA

- Che le stazioni appaltanti che procedono ad affidamenti ai sensi dell'art 5 della legge n. 381/91, sono tenute ad effettuare le comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici, con le seguenti modalità:
 - convenzioni di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro: secondo quanto specificato nel Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, pubblicato in G.U. n.94 del 21 aprile 2008;
 - convenzioni di importo inferiore alla soglia dei 150.000 euro: limitatamente alla sola acquisizione del codice CIG, fino a quando non verranno rese note con ulteriori comunicazioni le relative modalità di trasmissione dei dati.
- Che non possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell'art. 5 co. 1, legge n.381/91 per la fornitura di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, co.1, lett. a).

Firmato:

Il Presidente f.f.
Giuseppe Brienza